

La consulenza tecnica nella compravendita di animali: caso clinico

RIASSUNTO

Introduzione e scopo del lavoro - Il ricorso al Consulente Tecnico per risolvere questioni di stretta pertinenza veterinaria (valutazione e quantificazione del valore di un animale, quantificazione del danno da risarcire, determinazione del vizio, ecc.) risulta essere sempre più frequente, in considerazione dell'aumentata incidenza dei contenziosi derivanti dalle patologie congenite e/o ereditarie. Nella presente nota viene riportato un caso di una consulenza tecnica riferita ad una ectopia testicolare al fine di chiarire se questa possa o meno essere considerata alla stregua di un vizio redibitorio.

Materiali e metodi - Un cane maschio Labrador Retriever veniva venduto con una certificazione di buono stato di salute. Dopo qualche mese dalla vendita, dopo un'accurata visita clinica veniva diagnosticata un'anomalia di sede (parapeniena) di entrambi i testicoli. A seguito di tale diagnosi, l'acquirente citava in giudizio il venditore, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, nonché il risarcimento del danno.

Risultati e discussione - Esaminato il caso in specie, è possibile affermare che la patologia riscontrata nell'animale può essere configurata esattamente come vizio redibitorio, poiché trattasi di una patologia grave, preesistente e non facilmente riconoscibile.

INTRODUZIONE

Esiste una tipologia di attività che ogni categoria di professionisti è solita esercitare, ossia l'attività di consulenza. Si tratta di un'attività che rientra a pieno titolo "nell'ambito delle c.d. prestazioni d'opera intellettuale" (art. 2230 c.c.) e, per questo, risulta anch'essa caratterizzata "dall'assenza di subordinazione nei confronti del committente" (Cass. Civ., SS. UU., 06-I I-1980 n. 5946). Rientrando nelle proprie competenze professionali, in altri termini, lo specialista esercita l'attività di consulenza in piena autonomia e sotto la propria responsabilità. Tra la pluralità di tipologie di consulenza, che astrattamente il medico veterinario può ed è abitualmente chiamato a svolgere, in questo lavoro l'attenzione viene rivolta sulla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e quella di parte (CTP). Esistono, infatti, validissime ragioni che spingono ad approfondire la tematica dell'attività di consulenza giudiziaria del professionista. Basti pensare al sempre più elevato grado di tecnicismo dei processi, l'esito di molti dei quali è per grandissima parte legato ad accertamenti e/o valutazioni tecniche e scientifiche di particolare complessità, che non sono alla diretta portata dei giuristi. Il giudice e gli avvocati, così, sono necessariamente indotti ad affidare tali operazioni ai propri consulenti, con la conseguenza che, in molti casi, il contenuto degli atti di parte e delle sentenze oblitera e riproduce gli assunti, le argomentazioni e le conclusioni degli specialisti-consulenti.

Il CTU è un ausiliare occasionale del giudice, provvisto di particolare competenza tecnica (artt. 61-64, 191-201 c.p.c.), investito di una pubblica funzione. Ovvero egli compie le indagini indicate dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che lo stesso gli richiede.

Difatti, il codice di procedura civile all'art. 61 prevede che: "[...] il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica".

Lo specialista-consulente di parte, invece, concorre con l'avvocato, ciascuno relativamente al proprio bagaglio di competenze e nei rispettivi ruoli, alla determinazione dei molteplici profili che compongono la linea difensiva dell'assistito.

Orbene, l'attività di consulenza a fini giudiziari rientra a pieno titolo nel novero delle attività professionali del prestatore d'opera intellettuale. Ricevuto l'incarico, il professionista assume sotto la propria responsabilità un'obbligazione di *facere*, consistente nel compiere, sulla scorta delle conoscenze che caratterizzano la propria *ars* e facendo ricorso alle doverose diligenza, prudenza e perizia, ogni accertamento ed ogni valutazione necessari a fornire correttamente al giurista gli elementi

Valeria Quartarone¹, Marco Quartuccio²,
Santo Cristarella², Annamaria Passantino²

¹ Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Veterinarie, Curriculum "Normative dei Paesi della UE relative al benessere e protezione animale" - Università degli Studi di Messina

² Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Messina

Gli autori dichiarano di concedere alla rivista "VETERINARIA" e alla "EV", tutti i diritti relativi alla pubblicazione dell'articolo compreso riassunto e foto.

"Articolo ricevuto dal Comitato di Redazione il 20/03/2012 ed accettato per la pubblicazione dopo revisione il 09/07/2012".

tecnici e scientifici prodromici alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche.

È interessante rilevare che *“in materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorché formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio”* (Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2010, n. 9461 Petruzzella c. Comp. navig. Dr. Calì Figli e altro Red. Giust. civ. Mass. 2010, 4).

Stante che la letteratura specialistica, in ogni area, presenta agli operatori del settore questioni di non semplice ed univoca soluzione e considerato che, addirittura, spesso non esiste un approdo dottrinario universalmente condiviso per la presenza di casi borderline con una pluralità di possibili soluzioni, gli AA. riportano un caso di consulenza tecnica riferita ad un Medico Veterinario, chiamato ad esprimere il proprio giudizio circa l'eventuale preesistenza di un vizio (patologia testicolare) in un cane di razza al momento del trasferimento del diritto.

Invero, accade spesso nella vendita di animali, sia da affezione che da macello o da allevamento, che la patologia si manifesti solo in un momento successivo alla consegna del bene e, pertanto, sorge l'arduo compito di individuare ed accertare se tale patologia fosse già in atto al momento della vendita o se il contagio o la malattia si sia, invece, manifestata per la prima volta successivamente alla consegna.

Si precisa, tuttavia, che detta nota non consente di poter dare delle soluzioni valide per tutti i contenziosi che ruotano intorno alla professione del Medico Veterinario.

In proposito vi sono, senza dubbio, dei principi generali, che dovrebbero costituire un punto di riferimento preciso; ma è indiscutibile che questi principi possano ricevere in sede giudiziaria interpretazioni diverse, a volte anche contraddittorie, legate, peraltro, alla variabilità assunta dai differenti processi patologici nelle diverse specie animali.

DESCRIZIONE DEL CASO

Il caso, oggetto della presente nota, riguarda una consulenza tecnica medico-legale, eseguita presso gli Ambulatori del Dipartimento di Sanità Pubblica

Veterinaria, Università degli Studi di Messina, in cui il signor Tizio, proprietario di un cane maschio di razza Labrador Retriever, nato il XXX Ottobre 2007, microchip n. XXX, richiedeva un parere tecnico al fine di chiarire se la presenza di una patologia testicolare nel suo cane potesse o meno essere considerata alla stregua di un vizio redibitorio e reclamare, pertanto, una risoluzione del contratto.

Tizio riferiva che il giorno XXX Dicembre 2007 acquistava il cane d'allevamento sopra identificato. Detto animale veniva venduto corredato da una certificazione di buono stato di salute. Dopo circa 7 mesi dalla nascita al cane veniva diagnosticato un problema testicolare messo in evidenza da ulteriore visita clinica, che accertava la presenza di un testicolo in sede sottocutanea (ectopia) ed un altro in addome (criptorchidismo). Il cane, successivamente, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione di entrambi i testicoli. Inoltre, all'esame istologico veniva diagnosticato un “Sertolioma” in uno dei testicoli asportati.

DISCUSSIONE

Al fine di poter correlare la patologia presa in esame al vizio redibitorio, occorre, dapprima, rammentare che il commercio di animali viene disciplinato dagli artt. 1470 e seguenti del codice civile. Tali norme regolano l'istituto della vendita in generale, trovando applicazione in via estensiva in materia di compravendita di animali poiché - a tutt'oggi - nel nostro Paese la normativa civilistica considera gli animali, ai sensi dell'art. 812 c.c., alla stessa stregua dei beni mobili^{1,2}. Soltanto l'articolo 1496 c.c. prevede esplicitamente che nella vendita di animali la garanzia per i vizi venga regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e, ove neppure questi dispongano, dalle norme generali sulla vendita contenute nello stesso codice e, in particolare, dall'art. 1490 c.c., il quale così recita: *“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [...]”*.

L'acquirente, a sua volta, soltanto nel caso in cui l'animale sia affetto da vizio grave, cronico, preesistente e non facilmente riconoscibile, potrà - nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 1495 c.c.) - esercitare una delle due azioni giudiziarie previste (art. 1492 c.c.) quali l'azione redibitoria (risoluzione della vendita) o l'azione estimatoria (riduzione del prezzo).

Chiariti tali concetti giuridici di base, è giunto il momento di approfondire il problema testicolare da un punto di vista squisitamente scientifico. Il “criptorchidismo” è una patologia congenita che deriva da uno o più geni a carattere autosomico recessivo legati al sesso, caratterizzata dalla mancata discesa di uno o di entrambi i testicoli nella

borsa scrotale entro le prime 8 settimane di vita. Detta patologia colpisce il 6-12% dei cani, con una maggiore frequenza in alcune razze (Boxer, Yorkshire terrier, Maltese, Pechinese, Barboncino, ecc.) e nei cani nati in consanguineità³⁻⁸.

Nel cane la discesa dei testicoli attraverso il canale inguinale fino alla borsa scrotale si verifica normalmente durante i primi 10 giorni di vita; in alcuni soggetti, però, tale discesa può compiersi anche tardivamente⁵.

In genere, si parla di soggetto "criptorchide" bilaterale o monolaterale solo se, dopo il 6° mese circa di vita (periodo in cui avviene la chiusura dell'anello inguinale), il testicolo permane in posizione inguinale o addominale⁵.

Si verifica, invece, lo "pseudocriptorchidismo" (testicolo alto, testicolo fluttuante, testicolo ectopico), quando il cordone testicolare corto e la mancata chiusura dell'anello inguinale fanno sì che il testicolo coinvolto possa trovarsi alternativamente nello scroto o in posizione inguinale, tutto ciò finché la chiusura dell'anello non renda definitiva la sede ectopica dell'organo⁹. Tale particolare difetto è subdolo nel cucciolo; difatti, spesso accade che, al momento dell'esame palpatorio dell'apparato scroto-testicolare, i testicoli possano essere riscontrati all'interno dello scroto e successivamente dislocarsi in altra sede.

L'eziologia criptorchidismo/pseudocriptorchidismo è multifattoriale, potendo intervenire cause anatomiche, meccaniche e congenite.

Generalmente sia il testicolo "criptico" che quello "pseudocriptico" vanno incontro a degenerazione per alterazione della termoregolazione, risultando, pertanto, più piccoli del normale. L'alta temperatura cui i testicoli ectopici sono esposti impedisce, inoltre, la spermatogenesi¹⁰. Conseguentemente, i suddetti testicoli, se colpiti entrambi, rendono di regola i soggetti sterili¹¹⁻¹³, pur conservando la loro libido grazie alla produzione ormonale da parte delle gonadi. Nelle forme monolaterali, invece, la spermatogenesi messa in atto dal testicolo eutopico tende a compensare l'inattività della gonade ectopica. Questi soggetti risultano perciò normalmente fertili, anche se il loro accoppiamento andrebbe evitato per motivi etici. Il criptorchidismo è, infatti, ereditario^{5,8,11,14} ed è legato nel cane alla presenza di un gene autosomico recessivo, trasmissibile dalla linea paterna e/o da quella materna⁵. Per tale motivo, soggetti criptorchidi o con antenati con questa patologia (sia maschi che femmine) andrebbero esclusi dalla riproduzione per evitare il diffondersi del difetto.

Il rischio più grave associato al criptorchidismo e allo pseudocriptorchidismo è la trasformazione in senso neoplastico del testicolo dislocato^{3-4,7-8,11,15-18}. Difatti, numerosi Autori riportano tale difetto come fattore di rischio decisivo in caso di tumori testicolari primari, con una netta prevalenza di sertoliomi e seminomi^{3,4,7,8,11,14-17}.

Non si tratta, tuttavia, dell'unica complicanza possibile; in letteratura sono riportati nei soggetti con criptorchidismo bilaterale sindrome di femminilizzazione, oltre che episodi di dolore addominale acuto, con abbattimento, anoressia e difficoltà nella deambulazione per torsione testicolare^{7,10,11,19}. Per tali motivi è sempre consigliabile asportare chirurgicamente il testicolo ectopico ed escludere dalla riproduzione gli esemplari portatori.

Nella pratica ambulatoriale spesso la mancata presenza del/i testicoli in sede scrotale viene attribuita ad una generica forma di criptorchidismo, trattandosi, invece, di pseudocriptorchidismo nelle sue diverse manifestazioni così come sopra descritto e rilevato nel caso in specie.

Difatti, ad un esame accurato delle immagini intraoperatorie è stato possibile osservare la tunica vaginale comune in entrambi i testicoli asportati (Figg. 1-3), assente, invece, in caso di testicoli crip-




FIGURA 1-2 - Esposizione intraoperatoria di entrambi i testicoli (sx e dx) in posizione parapeniena.




FIGURA 3 - Esame macroscopico dei testicoli asportati: entrambi i testicoli (sx e dx) sono avvolti dalla tunica vaginale comune.

tici in sede addominale. Appare opportuno in tale contesto sottolineare come, in corso di normale discesa testicolare in sede scrotale, il passaggio dell'organo attraverso il canale inguinale provochi l'estroflessione del peritoneo parietale, che andrà a costituire la tunica vaginale comune. Inoltre, la sede ectopica di entrambi i testicoli si è rilevata responsabile, per l'alterazione della temperatura, della trasformazione neoplastica della gonade, così come riportato nel referto istologico.

Posto che per vizio debba intendersi, in termini civilistici un'imperfezione materiale della cosa acquistata tale da incidere sulla sua destinazione d'uso o sul suo valore²⁰, affinché questo possa giustificare, ai sensi dell'art. 1492 c.c., un'azione redibitoria o una *actio quanti minoris* (riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata), deve possedere i seguenti requisiti:

- Deve essere preesistente o devono essere preesistenti le cause da cui esso origina²¹. È evidente come in quest'ultima fattispecie rientrino pienamente le malattie congenite e/o ereditarie, quale ad es. il criptorchidismo, nonché il testicolo ectopico. L'ipotesi dell'ereditarietà viene avvalorata dal carattere bilaterale del difetto.
- Deve essere occulto, ossia al momento dell'acquisto non deve poter essere individuato utilizzando la diligenza media del *bonus pater familias* (art. 1176 c.c.)²⁰. Tra l'altro, la manifestazione clinica di un difetto geneticamente mediato può rendersi evidente in diverse fasce di età in rapporto alla specifica razza. L'ectopia testicolare non è, senza alcun dubbio, un vizio facilmente riconoscibile dall'occhio inesperto del proprietario, né con una semplice visita di sanità da parte del Medico Veterinario. Infatti, nel caso speci-

fico il Medico Veterinario che ha effettuato la prima visita e redatto il certificato di buona salute potrebbe essere incorso in errore non per negligenza, ma per il fatto che si trovava di fronte ad un caso di pseudocriptorchidismo (testicolo alto, fluttuante o ectopico) sopra descritto. Con facilità egli potrebbe aver palpato dei testicoli realmente eutopici, che sarebbero ritornati in sede ectopica poco dopo.

- Deve essere grave al punto da influire sulla funzionalità del soggetto e da incidere, quindi, sull'utilizzo dell'animale o tale che, se al compratore fosse stato noto il difetto, il contratto non sarebbe stato perfezionato²¹. Da un punto di vista giuridico, l'inidoneità dell'animale per l'uso a cui è destinato (nella fattispecie alla riproduzione) può riguardare gli artt. 1490 e 1497 c.c. Infatti, l'inidoneità è dovuta ad un vizio che può essere considerato un'anomalia di certa gravità che rende l'animale diverso dalle generalità degli animali di quella stessa specie adibiti a quel dato uso (art. 1490 c.c.) oppure alla mancanza di qualità promesse ovvero di quelle essenziali ai fini dell'impiego o della funzione o del bisogno cui l'animale è destinato, purché eccedano i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (art. 1497 c.c.).

La gravità, inoltre, è confermata dall'alta incidenza di trasformazioni neoplastiche dei testicoli ectopici, con caratteri anche di malignità¹⁰, dalla possibilità di torsioni del cordone testicolare, da alterazioni ormonali che inducono, in caso di esposizione di entrambi i testicoli ad alte temperature, sterilità. Detta sterilità condurrà ad una rilevante perdita economica per il proprietario di un cane maschio di razza pregiata. Per lo stesso motivo, anche in assenza di complicazioni, vi sarà una perdita per il proprietario, poiché dovrà escludere dalla riproduzione il proprio esemplare, portatore di un difetto ereditario.

CONCLUSIONI

Orbene, si comprende facilmente come l'ectopia testicolare (pseudocriptorchidismo) riscontrata nel cane oggetto della contestazione possa configurarsi esattamente come vizio redibitorio, poiché trattasi di una patologia grave, preesistente e non facilmente riconoscibile.

Stante che l'evoluzione di tale difetto si traduce spesso - come suesposto - in una neoplasia, appare facilmente comprensibile come tale entità morbosa costituisca sicuro pregiudizio ad un'utilizzazione immediata o futura dell'animale per le diverse attitudini.

In conclusione, si può sostenere che in tale ottica non devono ulteriormente essere sottovalutate le implicazioni emotive e psicologiche che coinvolgono il proprietario quando venga a conoscenza

della condizione di portatore sintomatico del proprio cane affetto da gravi tare su base genetica.

Parole chiave

Consulente tecnico, cane, ectopia testicolare, compra-vendita, vizio redibitorio.

■ Technical consultation in purchase of animals: case report

Summary

Introduction and aim of the study - Today it is common to request the advice of a Technical Consultant to solve problems pertaining to veterinary medicine (evaluation and quantification of the value of an animal, quantification of the damage, determination of the defect, etc.), in view of the increased incidence of litigations arising from congenital and/or hereditary diseases. This note reports a case of technical advice with regard to a

testicular ectopia to clarify if this pathology can be considered as a redhibitory defect.

Materials and methods - A Labrador Retriever male dog is sold with a certificate of good health. After some months of the sale, an accuracy physical examination was performed. The dog was diagnosed to have an absence of normal testicular descent. Following this discovery, the buyer brought an action against the seller claiming damages, lack of conformity and avoidance of contract. In order to ascertain that this disease could be viewed as a redhibitory defect, an expert opinion was required from a veterinarian.

Results and discussion - The pathology observed in this animal can be specifically viewed as redhibitory defect, since this is a serious disease, pre-existing and not easily recognizable.

Key words

Technical consultant, dog, testicular ectopia, purchase, redhibitory defect.

BIBLIOGRAFIA

1. Passantino A: Companion animals: an examination of their legal classification in Italy and the impact on their welfare. Actually and prospective. *Journal of Animal Law* IV: 59-92, 2008.
2. Passantino A, De Vico G: Our mate. *Biology Forum* 99: 200-204, 2006.
3. Reif JS, Maguire TG, Kenney RM, et al.: A cohort study of canine testicular neoplasia. *JAVMA* 175(7): 719-723, 1979.
4. Romagnoli SE: Canine cryptorchidism. *Vet Clin North Am Small Anim Pract.* 21(3): 533-44, 1991.
5. Johnston SD, Root Kustritz MV, Olson PNS: Canine and Feline theriogenology. W.B. Saunders Company, 2001.
6. Yates D, Hayes G, Heffernan M, et al: Incidence of cryptorchidism in dogs and cats. *Vet Rec.* 152(16): 502-4, 2003.
7. Mostachio GQ, Apparicio M, Vicente WR, et al: Intraabdominal torsion of a neoplastic testicle and prostatic cyst in a cryptorchid dog. *Schweiz Arch Tierheilkd.* 149(9): 408-12, 2007.
8. Saegusa Y, Hayashi H, Tani E, et al.: Spermatocytic seminoma with neuroectodermal differentiation and sertoli cell tumor in a dog. *Vet Pathol.* 48(5): 1024-8, 2011.
9. Feldman EC, Nelson RV: Endocrinologia della riproduzione del cane e del gatto. W.B. Saunders Company (II ed.), 1996.
10. Wang FL, Liang SL, Chin SC: A primary retroperitoneal seminoma invading the kidneys of a cryptorchid dog. *Exp Anim.* 50(4): 341-344, 2001.
11. Gubbels EdJ., Scholten J, Janssb L, et al.: Relationship of cryptorchidism with sex ratios and litter sizes in 12 dog breeds. *Anim Reprod Sci.* 113(1-4): 187-195, 2009.
12. Kawakami E, Hirayama S, Tsutsui T, et al.: Pituitary response of cryptorchid dogs to LH-RH-analogue before and after sexual maturation. *Vet Med Sci.* 55(1): 147-8, 1993.
13. Kawakami E, Tsutsui T, Saito S, et al.: Changes in peripheral plasma luteinizing hormone and testosterone concentrations and semen quality in normal and cryptorchid dogs during sexual maturation. *Lab Anim Sci.* 45(3): 258-63, 1995.
14. Hayes HM Jr, Pendergrass TW: Canine testicular tumors: epidemiologic features of 410 dogs. *Int J Cancer.* 18(4): 482-87, 1976.
15. Reif JS, Brodey RS: The relationship between cryptorchidism and canine testicular neoplasia. *JAVMA* 155(12): 2005-2010, 1969.
16. Veronesi MC, Riccardi E, Rota A, et al.: Characteristics of cryptic/ectopic and contralateral scrotal testes in dogs between 1 and 2 years of age. *Theriogenology* 72(7): 969-77, 2009.
17. Liao AT, Chu PY, Yeh LS, et al.: A 12-Year Retrospective Study of Canine Testicular Tumors. *J Vet Med Sci* 71(7): 919-923, 2009.
18. Hong S, Lee HA, Han SJ, et al.: Spontaneous sertoli cell tumor with cryptorchism in a beagle dog. *Lab Anim Res.* 27(2): 177-178, 2011.
19. Hecht S, King R, Tidwell AS, et al.: Ultrasound diagnosis: intra-abdominal torsion of a non-neoplastic testicle in a cryptorchid dog. *Vet Radiol Ultrasound.* 45(1): 58-61, 2004.
20. Passantino M: Il significato di malattia identificata nel vizio ed i suoi riflessi in Medicina Veterinaria. *Grafiche LA SICILIA Messina*, 3-8, 1963.
21. Passantino A: Medico-legal considerations of canine leishmaniosis in Italy: an overview of an emerging disease with reference to the buying and selling of dogs. *Revue Scientifique et Technique International Office of Epizootics* 25(3): 1111-1123, 2006.